

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** PROD. AGR. ZOOT., TRASF., COMM. DIV. ATT. AGRIC.

## DETERMINAZIONE

N. G06945 del 13/05/2014

Proposta n. 8263 del 09/05/2014

**Oggetto:**

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Diniego al Rilascio autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale equina. Ditta: "SPAGNOLI UMBERTO" - S. Angelo Romano (RM).

**Proponente:**

Estensore	FAUSTINI FABIO	_____
Responsabile del procedimento	FAUSTINI FABIO	_____
Responsabile dell' Area	N. BIONDINI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”. D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Diniego al Rilascio autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale equina.

Ditta: “SPAGNOLI UMBERTO” – S. Angelo Romano (RM).

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,  
CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Decentrata Agricoltura di Roma il 17/10/2013 ed acquisita al protocollo della predetta Area al n. 043536 del 22/10/2013, con la quale Spagnoli Umberto, nato a S. Angelo Romano il 01/07/1952 e residente a S. Angelo Romano, via dei Cioccati n. 8/a, in qualità di titolare della ditta medesima, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina, sita in Comune di S. Angelo Romano, via dei Cioccati n. 8/a;

VISTO il verbale trasmesso dall’Area Decentrata Agricoltura di Roma alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo RURale, Caccia e Pesca con nota n. 262055 del 06/05/2014, e acquisita al protocollo della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi – Area Flussi Documentali e Protocollo Generale al n. 266515/04/20 del 08/05/2014, con il quale l’apposita Commissione provinciale ha proposto di non accogliere la sopra citata domanda tendente ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale equina,

richiesta da Spagnoli Umberto, in qualità di titolare della ditta medesima, per le seguenti motivazioni: “1 - La stazione di monta non garantisce le necessarie misure di igiene e sanità contro la diffusione delle malattie infettive e parassitarie (assenza del n.o. igienico sanitario dell’ASL – art. 3 del D.M. 403/2000); 2 – Domanda pervenuta fuori dei termini previsti e incompleta nelle sue parti essenziali”;

#### DETERMINA

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante del presente Atto:

- 1) di non accogliere la sopra citata domanda tendente ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale equina, richiesta da Spagnoli Umberto, in qualità di titolare della ditta medesima, per le seguenti motivazioni: “1 - La stazione di monta non garantisce le necessarie misure di igiene e sanità contro la diffusione delle malattie infettive e parassitarie (assenza del n.o. igienico sanitario dell’ASL – art. 3 del D.M. 403/2000); 2 – Domanda pervenuta fuori dei termini previsti e incompleta nelle sue parti essenziali”;
- 2) di incaricare l’Area Decentrata Agricoltura di Roma di notificare la presente Determinazione a Spagnoli Umberto, in qualità di titolare della sopra citata ditta.

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il Direttore  
Roberto Ottaviani